

**GECA 7/2021 - PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA
ALL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI POTENZIAMENTO REGIONALE DEI CENTRI PER L'IMPIEGO
DI REGIONE LOMBARDIA- CIG 88464322A1 CUP E48E21000000001**

CAPITOLATO D'ONERI SPECIALE

Articolo 1 – Premessa

L'esecuzione del presente *Servizio* è regolata dalle clausole del presente capitolato, dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e successivi provvedimenti attuativi; dalle norme, anche regionali, in materia di Contabilità della Regione; dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato; dalla normativa e dai regolamenti di settore.

Le clausole del *Contratto* sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente alla sua stipulazione, fermo restando che, in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il *Fornitore*, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

Articolo 2 - Oggetto

Il presente capitolato disciplina lo svolgimento del servizio di assistenza tecnica all'attuazione del Piano di Potenziamento regionale dei Centri per l'impiego di Regione Lombardia.

Con la stipula del Contratto il fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti della Regione a fornire il servizio, tutto come meglio specificato nei successivi articoli, nella misura richiesta dalla Regione medesima, nei limiti dell'importo massimo contrattuale.

Il presente appalto non è soggetto alla predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, in quanto il servizio e/o le prestazioni sono di natura intellettuale. Gli oneri per la sicurezza da interferenza ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 sono pari a zero.

Poiché il servizio prevede la presenza di personale presso la sede regionale, Regione Lombardia fornirà all'incaricato del servizio le informazioni sui rischi a cui sono esposti i lavoratori e le procedure da adottare in caso di emergenza.

Articolo 3 – Descrizione del servizio

Il servizio consiste nel fornire assistenza tecnica qualificata all'attuazione del Piano regionale di Potenziamento dei CPI di cui ai DM 74/2019 e DM 59/2020 così come definito da Regione Lombardia con DGR n. XI/3837 del 17/11/2020.

L'assistenza tecnica è realizzata in coerenza con le finalità del Piano Regionale di Potenziamento dei Centri per l'impiego e riguarda azioni e attività volte a migliorare l'efficacia e l'efficienza del Piano stesso, attraverso interventi e strumenti che ne sostengano l'esecuzione.

La Legge 26/2019 di conversione del Decreto-legge 4/2019 ha previsto un Piano straordinario per il potenziamento dei Centri per l'Impiego.

Il Piano adottato dall'Intesa della Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 17 aprile 2019, si fonda sulla centralità dei servizi pubblici all'impiego che costituiscono l'infrastruttura primaria del mercato del lavoro e svolgono da sempre fondamentali compiti per l'integrazione attiva delle persone.

Il Piano coordina gli interventi connessi al rilancio dei Centri per l'Impiego così sintetizzati:

1. Immissione di personale a tempo indeterminato

Nell'ambito del Piano di potenziamento nazionale è prevista l'immissione di:

- 4000 unità a tempo indeterminato dal 2019 (Legge di Bilancio 2019 art. 1 comma 258), 514 per la Lombardia;
- 3000 unità a tempo indeterminato dal 2020 (art. 12 co. 3 bis DL 4/2019, introdotto da L.26/2019); 329 per la Lombardia;
- 3000 unità a tempo indeterminato dal 2021 (art. 12 co. 3 bis DL 4/2019, introdotto da L.26/2019); 329 per la Lombardia;
- 1600 unità a tempo indeterminato dal 2021 da stabilizzazione dei 1600 del piano di rafforzamento del Dicembre 2017 (art 12 co. 3 bis DL 4/2019);
- A questi si aggiungono i c.d. 329 Navigator assunti da Anpal servizi (art. 12 co. 3 bis DL 4/2019, introdotto da L.26/2019), come Assistenza tecnica. Il loro utilizzo è disciplinato da una Convenzione e da un Piano con la Regione.

Al fine di procedere con l'inserimento in servizio del personale previsto, che per i CPI Lombardi ammonta in totale a 1378 persone, Regione Lombardia ha avviato le procedure concorsuali per la selezione di:

- 881 Operatori mercato del lavoro categoria C1 (di cui 145 a tempo determinato con stabilizzazione ex art.12 co.3 bis DL 4/2019);
- 33 Specialisti del mercato del lavoro e dei servizi per l'impiego categoria D1 (di cui 71 a tempo determinato con stabilizzazione ex art.12 co.3 bis DL 4/2019);
- 54 Informatici categoria C1;
- 29 Statistici informatici categoria D1;

Tali immissioni richiedono un onere amministrativo importante per Regione Lombardia, sia a livello di coordinamento con le Province e la Città Metropolitana di Milano in fase di gestione dell'immissione in ruolo, sia a livello di gestione dei flussi finanziari (dal Ministero a Regione, da Regione alle Province), sia relativamente al monitoraggio e alla rendicontazione degli inserimenti, in quanto le risorse a copertura dei costi sono erogate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

a fronte di un monitoraggio delle previsioni di spesa e di una rendicontazione degli oneri sostenuti per ciascun neo assunto.

Le risorse stanziare per Regione Lombardia a copertura dei costi di personale del Piano di Potenziamento ammontano a circa 55.000.000,00 € per annualità.

2. Potenziamento anche infrastrutturale dei CPI.

Il Piano comprende il riparto della quota delle risorse di cui all'art. 1 co.258 della l. 145/2018 primo e quarto periodo che prevede "il potenziamento anche infrastrutturale dei CPI".

A tal fine per Regione Lombardia, la quota prevista è di 111,8 milioni di euro:

- Per l'annualità 2019 - € 60.039.426,08
- Per l'annualità 2020 - € 49.258.820,00.

Con i DM 74/2019 e 59/2020 è stata approvata la ripartizione delle risorse complessive necessarie all'attuazione, indicandone la destinazione e le modalità di utilizzo. Nello specifico, il piano comprende interventi per la comunicazione, la formazione, gli Osservatori del mercato del Lavoro e interventi per investimenti infrastrutturali.

Il DM 59/2020 consente inoltre a Regione Lombardia l'utilizzo di quota parte delle risorse (70 milioni di euro) previste dall'articolo 12 comma 3 ultimo periodo del DL 4/2019 pari a 7.728.187,92 euro, per attività connesse all'erogazione del Reddito di cittadinanza e per l'assunzione di ulteriore personale, nelle more delle nuove assunzioni a tempo indeterminato previste per il potenziamento dei Centri per l'impiego.

L'ammontare complessivo delle risorse è quindi pari a 117.026.434,00 euro.

In questo contesto, il "Piano regionale di potenziamento dei centri per l'impiego" approvato con DGR 3837 del 17 novembre 2020 annovera la programmazione degli interventi regionali da realizzarsi con le risorse sopradescritte. L'attuazione del Piano regionale di potenziamento dei centri per l'impiego di Regione Lombardia, coinvolge pertanto diversi soggetti: le Province e la Città metropolitana di Milano, quali soggetti attuatori del Piano, il Ministero del Lavoro quale soggetto che eroga le risorse, nei confronti del quale è necessario presentare le relazioni di monitoraggio e la rendicontazione degli interventi come previsto dal DM 59/2020 e dal DD Segretario Generale MLPS 123/2020.

Le Province e la Città Metropolitana possono realizzare gli interventi anche mediante i propri enti strumentali già concessionari dei servizi al lavoro. E' inoltre prevista la possibilità, sulla base di appositi accordi con la Regione, di destinare ai Comuni le risorse necessarie all'acquisizione/adeguamento delle sedi individuate sulla base di quanto disposto dalla DGR 3837/2020.

Il servizio di assistenza tecnica, dovrà pertanto tener conto della complessità del modello di governance e delle diverse linee di intervento da avviare comprese nel Piano, nonché degli impatti autorizzativi procedurali sull'attività ordinaria di coordinamento prevista dalla legge regionale 9/2018.

Prodotti e relative tempistiche

L'appaltatore dovrà realizzare le seguenti linee di attività di supporto di ordine tecnico-gestionale alla competente Unità Organizzativa (di seguito U.O.) della Direzione Formazione Lavoro (di seguito DG FL), nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale:

1. Coordinamento
2. Attuazione
3. Sistema di gestione e controllo
4. Monitoraggio
5. Rendicontazione delle spese e chiusura.

La tempistica prevista per ogni attività sarà richiesta di volta in volta dalla committenza regionale.

LINEA 1 – COORDINAMENTO

La linea di coordinamento prevede l'erogazione del servizio di assistenza tecnica a supporto dell'efficacia degli interventi finanziati nell'ambito del Piano Regionale.

In particolare, il supporto al coordinamento dovrà focalizzarsi sui seguenti ambiti:

- L'analisi di dati e supporto alle rilevazioni;
- L'analisi della coerenza delle strategie di intervento con le altre politiche regionali;
- La partecipazione ai tavoli di natura strategica e tecnico operativa promossi a livello regionale, interregionale, nazionale;
- Gli approfondimenti normativi su competenze connesse ai procedimenti del Piano di Potenziamento connessi agli inserimenti di personale e agli interventi infrastrutturali, nonché ai procedimenti tipici dei centri per l'impiego.

Con riferimento al coordinamento si richiede:

- un supporto nella gestione della relazione con tutti gli altri soggetti coinvolti direttamente o indirettamente nell'attuazione del Piano di potenziamento nella gestione dei rapporti con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e di eventuali altri soggetti referenti per la realizzazione del Piano.
- predisposizione della documentazione di supporto agli incontri con gli altri soggetti coinvolti/interessati all'attuazione del Piano e altri organi istituzionali

Fa parte di tale supporto anche la partecipazione ai tavoli nazionali e regionali principalmente in videoconferenza, salvo eccezioni preventivamente comunicate, sui temi di intervento del Piano di Potenziamento e l'attività di predisposizione di note tematiche rivolte a diversi soggetti, secondo le necessità che di volta in volta si presentano.

Prodotti/risultati attesi

- documenti di approfondimento su specifiche tematiche;
- report su incontri;
- documenti specifici di valutazione;
- eventuali pareri in tema di politiche del lavoro e centri per l'impiego e, in caso di procedimenti di aiuti alle imprese, approfondimenti e aggiornamenti imposti dall'evoluzione delle normative.

LINEA 2 - ATTUAZIONE

La linea di attuazione prevede l'erogazione del servizio di assistenza tecnica a supporto dell'avanzamento del Piano Regionale Potenziamento e in particolare è richiesto il supporto alla competente UO della DG FL in ordine al corretto ed efficace espletamento dei relativi compiti gestionali e di controllo.

2.1 Attuazione degli interventi

Si prevede che il supporto dell'AT debba riguardare:

- a) La fase della programmazione operativa che riguardi tutte le attività a supporto della redazione delle indicazioni, di regole e procedure di volta in volta comunitarie, nazionali e regionali per la corretta attuazione del Piano regionale di Potenziamento.
- b) Il raccordo costante con i settori lavoro delle Province e della Città Metropolitana di Milano al fine di agevolare e migliorare la realizzazione delle misure previste dal Piano regionale, fornendo indicazioni contenenti le condizioni per il riconoscimento dell'ammissibilità della spesa.
- c) La fase di gestione e trasmissione delle richieste di liquidazione, attraverso un supporto costante che dovrà focalizzarsi sui seguenti aspetti: verifica ed eventuale aggiornamento delle procedure di trasmissione delle richieste di liquidazione al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e verifica della documentazione amministrativa e contabile relativa.
- d) La gestione degli strumenti informativi e informatici specifici, attraverso azioni di verifica in itinere dei processi connessi all'utilizzo del sistema informativo gestionale al fine di rilevare eventuali criticità e proporre relative soluzioni operative.

Prodotti/risultati attesi

- schede intervento;
- contributi per la redazione di atti amministrativi o di Giunta;
- gestione delle richieste di chiarimenti da parte dei beneficiari degli interventi, anche mediante FAQ o supporto helpdesk;
- report relativi alle procedure di trasmissione delle richieste di liquidazione.

2.2 Attuazione delle procedure di controllo

Il supporto a Regione Lombardia consisterà nella realizzazione delle verifiche sugli interventi realizzati dai soggetti beneficiari (Province e Città Metropolitana di Milano) che gestiranno le misure previste dal Piano di potenziamento, con particolare riferimento ai controlli sulla documentazione

presentata a supporto dello stato di avanzamento degli interventi e della realizzazione della spesa, nonché ai controlli da effettuare anche in loco presso le sedi dei Centri per l'Impiego, al fine di verificare la corretta esecuzione delle attività.

Le verifiche sono finalizzate ad attestare la completezza documentale, il rispetto della tempistica di realizzazione degli interventi e la coerenza con il Piano.

Prodotti/risultati attesi

- report relativi alle attività di verifica, al monitoraggio delle controdeduzioni effettuate e delle anomalie riscontrate ad eventuali procedimenti di recupero.

LINEA 3 – ADOZIONE SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO

La linea Sistema di Gestione e controllo prevede l'erogazione del servizio di assistenza tecnica a supporto dell'adozione delle procedure che garantiscono la corretta esecuzione finanziaria del Piano di Potenziamento.

In particolare, si richiede un supporto relativamente a:

adozione di un Sistema di Gestione e Controllo

- revisione periodica dei format e degli strumenti di controllo della coerenza degli interventi con il Piano di Potenziamento ex ante in sede di presentazione del progetto e ex post in fase di rendicontazione;
- aggiornamento/revisione delle modalità di gestione e rendicontazione degli interventi da parte delle Province e della Città Metropolitana di Milano;
- supporto alla redazione delle FAQ inerenti;
- supporto alla diffusione delle procedure inerenti il sistema di gestione e controllo.

Fa parte del supporto al sistema di gestione e controllo la verifica di compatibilità tra gli interventi previsti e realizzati dalla Province e dalla Città Metropolitana di Milano con il Piano di Potenziamento regionale.

Prodotti/risultati attesi

- studio e supporto all'adozione del sistema di gestione e controllo;
- redazione di FAQ;
- supporto helpdesk.

LINEA 4- MONITORAGGIO

Il monitoraggio del Piano, a partire dalle rendicontazioni delle spese sostenute da Province e Città Metropolitana di Milano, misurerà l'efficacia delle misure del piano garantendo l'aderenza dello stesso alle reali esigenze dei CPI, dei cittadini e delle imprese.

Relazioni periodiche di monitoraggio saranno richieste alle Province e trasmesse dalla Regione al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e ad Anpal con cadenza trimestrale e potranno evidenziare la necessità di ricalibrare o riorientare alcune linee d'intervento. Una specifica sezione

della relazione degli stati di avanzamento riguarderà lo stato di avanzamento degli interventi per potenziare le infrastrutture dei CPI, nonché la copertura dei livelli essenziali delle prestazioni.

Al fine di garantire la completa realizzazione della spesa come previsto dai DM 74/2019 e 59/2020, sulla base degli esiti del monitoraggio, Regione Lombardia potrà effettuare la riprogrammazione delle risorse previste.

Si richiede la predisposizione di report di monitoraggio che consentano di sintetizzare l'avanzamento del programma in termini di misure e singoli interventi, gli scostamenti rispetto alla programmazione e le eventuali criticità, con riferimento all'avanzamento dei pagamenti e al raggiungimento dei target di spesa.

Prodotti/risultati attesi

- Rapporti sull'avanzamento finanziario, fisico e procedurale del Piano;
- Report di monitoraggio sull'avanzamento fisico e finanziario del Piano di Potenziamento sulla base dei dati raccolti dalle Province e dalla Città Metropolitana di Milano;
- Monitoraggio trimestrale sullo stato di avanzamento del "Piano di Potenziamento" da fornire al Ministero del Lavoro (DSG MLSP 123/2020)
- Documenti e schede propedeutici agli incontri con i soggetti istituzionali;
- Supporto alla trasmissione dei dati di monitoraggio;
- Estrazione dei dati e delle informazioni dai sistemi regionali, anche per le attività di monitoraggio della spesa.

LINEA 5 – RENDICONTAZIONE DELLE SPESE E CHIUSURA

In questa linea di attività sono previste le seguenti attività di supporto:

- esecuzione degli adempimenti connessi alla rendicontazione delle spese rispetto al Piano di Potenziamento di cui alla DGR 3837/2020 e ss.mm.ii.:
- redazione della reportistica relativa alla rendicontazione della spesa effettuata, attraverso la rilevazione puntuale del relativo stato avanzamento, nonché la predisposizione delle dichiarazioni di spesa da inviare al Ministero del Lavoro;
- assolvere e collaborare all'espletamento di ogni altro onere e adempimento previsto a carico di Regione Lombardia nell'ambito del Piano di Potenziamento.

Prodotti/risultati attesi

- Documentazione relativa alle operazioni di rendicontazione della spesa;
- Dichiarazioni intermedie di spesa;
- Supporto per la dichiarazione finale della spesa;
- Rapporti intermedi e finali di esecuzione.

Il supporto dovrà prevedere anche l'analisi della documentazione regionale nazionale e comunitaria di riferimento, con particolare riferimento alle fonti regolamentari e ai documenti di lavoro, il supporto all'individuazione delle criticità nei controlli e nei processi di chiusura e nell'identificazione delle soluzioni organizzative e procedurali, l'affiancamento ai tavoli di lavoro con il Ministero del Lavoro e i soggetti attuatori del Piano per la gestione coordinata delle attività e il rispetto delle scadenze, la gestione delle procedure necessarie per la chiusura finale.

Articolo 4 – Modalità di esecuzione dell'incarico

In relazione al servizio di cui all'oggetto, l'appaltatore sarà chiamato a supportare l'Amministrazione, nell'intero percorso di definizione e di attuazione delle azioni di progetto, attraverso la realizzazione di una serie di attività tra loro interrelate.

L'aggiudicatario dovrà espletare i servizi richiesti con propria organizzazione.

La natura del servizio richiesto presuppone una stretta connessione tra il soggetto appaltatore e l'Amministrazione. In particolare, l'aggiudicatario dovrà assicurare la propria partecipazione a:

- incontri di gruppo o gruppi di lavoro organizzati periodicamente dall'Amministrazione per assicurare il coordinamento degli interventi attuati;
- eventuali ulteriori tavoli tecnici e/o di coordinamento promossi da Regione Lombardia.

L'aggiudicatario si impegna inoltre a:

- realizzare i servizi oggetto della presente gara secondo le modalità e le tempistiche indicate in sede di Piano Operativo;
- recepire eventuali osservazioni o richieste di modifiche e integrazioni formulate dall'Amministrazione;
- predisporre la documentazione ritenuta di volta in volta necessaria per la realizzazione efficace dell'attività.

Articolo 5 – Condizioni di espletamento dell'attività

Tutte le attività che fanno riferimento alle funzioni appaltate, dovranno essere realizzate nel rispetto delle scadenze formalmente concordate con RUP, secondo un Piano Operativo delle attività.

Il Piano Operativo delle attività dovrà essere presentato entro trenta (30) giorni, naturali e consecutivi, dalla stipula del contratto e dovrà descrivere:

- la tempistica di realizzazione delle attività, con l'articolazione temporale prevista per la realizzazione delle differenti fasi di lavoro;
- la modalità di gestione del progetto comprensiva della distribuzione delle attività tra i componenti del Gruppo di lavoro, nonché delle modalità di interazione con l'Amministrazione appaltante;
- i risultati attesi indicati per ogni servizio e attività richiesti

Il Piano operativo dovrà essere approvato dal RUP che supervisiona, coordina e verifica la qualità dei risultati delle attività afferenti all'iniziativa, entro trenta (30) giorni, naturali e consecutivi, dal ricevimento.

Eventuali modifiche e/o integrazioni al Piano Operativo per gli anni successivi dovranno essere presentati al RUP per l'approvazione, entro i 30 giorni precedenti la scadenza di ogni annualità di vigenza del contratto.

Articolo 6 – Gruppo di lavoro

Tutti i servizi oggetto del presente appalto dovranno essere realizzati attraverso un gruppo di lavoro.

L'aggiudicatario dovrà assicurare per tutto il periodo di vigenza del contratto, un Gruppo di Lavoro che dovrà rispettare (per numerosità e qualificazione specifica delle risorse) la configurazione di seguito indicata:

- n. 1 esperto senior, laureato, con esperienza professionale non inferiore ad anni 4 in attività di analisi, programmazione e monitoraggio programmi complessi di carattere infrastrutturale con un impegno nel servizio non inferiore a 12 gg./mese per tutta la durata del contratto;
- n. 1 esperto junior, laureato, con esperienza professionale non inferiore ad anni 2 in attività di supporto alla gestione e/o al controllo, sul lato pubblico, di interventi oggetto di cofinanziamento dei Fondi strutturali, di cui almeno 1 con riferimento al periodo di programmazione comunitaria 2014-2020, con un impegno nel servizio non inferiore a 14 gg./mese per tutta la durata del contratto;
- n. 1 esperto junior, laureato, con esperienza professionale non inferiore ad anni 2 in attività di analisi, programmazione e monitoraggio di programmi complessi di carattere infrastrutturale finanziate da risorse pubbliche con un impegno nel servizio non inferiore a 14 gg./mese per tutta la durata del contratto.

La composizione del gruppo di lavoro dovrà essere esplicitata in sede di offerta e dovrà essere mantenuta, per quanto possibile, per tutta la durata del contratto.

Qualora nel corso dell'esecuzione del servizio l'aggiudicataria debba sostituire le risorse messe a disposizione con il gruppo di lavoro, dovrà tempestivamente darne comunicazione scritta al RUP per il suo formale ed esplicito consenso, garantendo il medesimo livello di esperienza ed un adeguato affiancamento che non generi discontinuità nel servizio.

Articolo 7 - Durata del servizio e base d'asta

Il Contratto ha una durata di complessivi 36 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione.

La base d'asta omnicomprensiva, prevista per l'iniziativa è di € 447.552,00 (quattrocentoquarantasettemilacinquecentocinquantadue/00) Iva esclusa.

E' prevista la possibilità di prorogare il Contratto limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente.

E' altresì prevista la possibilità di variazioni in aumento o diminuzione delle prestazioni contrattuali fino alla concorrenza di un quinto dell'importo del contratto ed agli stessi patti, prezzi e condizioni dello stesso.

Articolo 8 - Corrispettivi

I corrispettivi contrattuali sono comprensivi di ogni attività necessaria alla prestazione del *Servizio*.

Tutti i predetti corrispettivi sono stati determinati a proprio rischio dal *Fornitore* in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, **fissi ed invariabili**, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il *Fornitore* di ogni relativo rischio e/o alea, ivi incluso quello relativo all'adempimento e/o ottemperanza di obblighi ed oneri derivanti al *Fornitore* medesimo dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità.

il *Fornitore* non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad ulteriori adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, ad eccezione dell'adeguamento ISTAT a decorrere dal secondo anno di vigenza contrattuale.

Articolo 9 - Tracciabilità dei flussi finanziari, fatturazione e pagamenti

Con la sottoscrizione del *Contratto*, il *Fornitore* assume **tutti** gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 "*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*" (G.U. n. 196 del 23 agosto 2010) e successive modifiche ed integrazioni, anche nei confronti di eventuali subappaltatori e subfornitori.

In caso di inadempimento degli obblighi stabiliti nella citata legge, il contratto si intende risolto di diritto, oltre a determinare l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 6 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii

In particolare, il *Fornitore* si obbliga ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, dove devono transitare tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, attraverso lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

A tal fine, il *Fornitore* si impegna a comunicare **tempestivamente**, prima dell'aggiudicazione definitiva, il conto corrente bancario o postale dedicato, anche non via esclusiva, all'appalto nonché

le persone delegate ad operare sul conto corrente; la mancata comunicazione impedisce di procedere all'aggiudicazione definitiva.

Il *Fornitore* inoltre:

- a. si impegna a comunicare a Regione entro il termine perentorio di 7 (sette) giorni solari le variazioni al conto corrente sopra menzionato, ovvero l'accensione di nuovi conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, all'appalto, nonché le variazioni inerenti le persone delegate ad operare sul conto corrente;
- b. ha l'obbligo di indicare in ogni fattura che verrà emessa, ovvero in una comunicazione allegata alla fattura, pena l'irricevibilità della fattura medesima, il CIG della procedura;
- c. ha l'obbligo di prevedere nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti (subforniture) della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'appalto, un'apposita clausola con la quale ciascun contraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii, pena la nullità assoluta del contratto medesimo.

Il *Fornitore* invierà la fattura secondo le modalità prescritte dalla normativa vigente in materia di fatturazione elettronica e secondo le disposizioni regionali in materia, con il riferimento delle attività svolte e del relativo corrispettivo. Ciascuna fattura dovrà obbligatoriamente riportare:

- il Codice Identificativo Gara (CIG)
- il CUP ove previsto
- il numero e la data del decreto di assunzione del relativo impegno di spesa

Si rammenta infatti che la fattura elettronica sarà rifiutata nei casi stabiliti dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 132 del 24.08.2020, tra cui l'assenza o la non corretta indicazione delle informazioni sopra elencate. Pertanto, sarà cura dell'Amministrazione riportare tali informazioni nel certificato di regolare esecuzione emesso preliminarmente alla fattura per la loro regolare trascrizione nella stessa.

La fattura dovrà inoltre riportare anche il codice RLID, anch'esso indicato nel certificato di regolare esecuzione; la mancanza o la non corretta trascrizione del codice RLID non comporterà il rifiuto della fattura.

Le fatture potranno essere emesse solo a seguito del rilascio del certificato di verifica di conformità/regolare esecuzione da parte del Direttore dell'esecuzione, il quale provvederà pertanto a verificare la conformità delle prestazioni eseguite alle clausole contrattuali; il suddetto certificato verrà inoltre controfirmato dal R.U.P..

L'amministrazione Regionale provvederà al pagamento del corrispettivo contrattuale entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura dopo aver verificato che da parte del soggetto aggiudicatario sia stato effettuato il versamento delle ritenute fiscali, dei contributi previdenziali e assicurativi dei dipendenti mediante acquisizione d'ufficio del Documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori se presenti.

Modalità di pagamento:

- 10% dell'importo contrattuale successivamente all'approvazione del Piano Operativo delle attività da parte del RUP.
- con erogazioni successive, previa emissione di fattura sulla base di stati di avanzamento trimestrali.

In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 1, comma 629, della L. n. 190/2014 (Legge di stabilità 2015) la Giunta corrisponderà alla società il solo corrispettivo imponibile mentre la quota relativa dell'IVA verrà versata direttamente all'Erario. Le fatture dovranno pertanto riportare l'annotazione *"scissione dei pagamenti"*.

Inoltre, In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, deve essere operata una ritenuta dello 0,50 per cento sull'importo netto progressivo delle prestazioni. Tale ritenuta non deve essere effettuata nel caso di pagamento in un'unica soluzione.

Pertanto, a prescindere dal regime IVA della fornitura/del servizio, l'imponibile indicato in fattura dovrà essere esplicitamente ridotto oppure esposto direttamente al netto della ritenuta di garanzia, con espressa indicazione di questa circostanza. La fatturazione delle ritenute applicate sarà effettuata alla chiusura del contratto, in sede di liquidazione finale, qualora ricorrano le condizioni normative per lo svincolo.

Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, entro 30 giorni dal ricevimento di regolare fattura.

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il *Fornitore* potrà sospendere la fornitura e la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel *Contratto*. Qualora il *Fornitore* si rendesse inadempiente a tale obbligo, il *Contratto* si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata A/R, dalla *Regione*, ai sensi del successivo Art. 16.

Nel caso in cui risulti aggiudicatario un Raggruppamento Temporaneo di Imprese, fermo restando il pagamento esclusivamente in favore della società mandataria del Raggruppamento, le singole Società costituenti il Raggruppamento dovranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro quota" al loro interno delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell'atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, che il Raggruppamento si impegna a trasmettere in copia, ove espressamente richiesto. In tal caso, la società mandataria del raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all'attività svolta dalle imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto già stabilito, la descrizione di ciascuno dei servizi e/o forniture cui si riferisce.

Articolo 10 - Obbligazioni del Fornitore

Sono a carico del *Fornitore* tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione dei *Servizi* del *Contratto*, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

Il *Fornitore* garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto:

- delle norme vigenti, ivi incluse le prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie in vigore, impegnandosi espressamente a manlevare e tenere indenne la *Regione* da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza di dette norme;
- delle condizioni, modalità, prescrizioni, termini e livelli di servizio contenuti nel *Capitolato Tecnico* e nell'Offerta Tecnica.

Il *Fornitore* si obbliga:

- **ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002, a provvedere al pagamento dei propri subfornitori nel termine di 30 giorni dal ricevimento di regolare fattura salvo eventuali diversi espliciti accordi tra le parti,** a

tal fine il fornitore si impegna a produrre, in occasione degli stati di avanzamento in vista del certificato di regolare esecuzione, idonea dichiarazione ai sensi del D..R. n. 445/2000 che attesti il rispetto dei termini sopraindicati e, su richiesta del RUP, tutta la documentazione utile a verificare il rispetto dei tempi di pagamento.

- a *manlevare* e tenere indenne l'Amministrazione dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dalle prestazioni contrattuali oggetto del *Contratto*, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
- a *predisporre* tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire all'Amministrazione di monitorare la conformità dei Servizi alle prescrizioni contrattuali;
- a *comunicare* tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del *Contratto*, indicando analiticamente le variazioni intervenute;

Il *Fornitore* si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che potrà accedere nei locali dell'Amministrazione nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del *Fornitore* verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.

Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali dell'Amministrazione dovranno essere eseguite:

- senza interferire nel normale lavoro dei locali, definendo con l'Amministrazione le modalità ed i tempi di intervento;
- nella consapevolezza che i locali della medesima amministrazione continueranno ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal personale e/o da terzi autorizzati;
- salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto.

Il *Fornitore* si obbliga a consentire all'amministrazione di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche per l'accertamento della conformità del servizio reso con i requisiti

tecnici richiesti nel *Capitolato Tecnico* e offerti, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, resteranno ad esclusivo carico del *Fornitore*, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il *Fornitore* non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti della *Regione*, assumendosene il medesimo *Fornitore* ogni relativa alea.

Obblighi del fornitore in materia di protezione dei dati personali

Il fornitore si obbliga, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali), del D.lgs. 196/2003 come novellato dal D.lgs. 101/2018, dei Provvedimenti emanati dall'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali, a garantire che il trattamento dei dati personali che scaturisce dallo svolgimento dei servizi di cui al presente capitolato si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla tutela della riservatezza, dell'identità personale e del diritto alla protezione dei dati personali.

In particolare la sopracitata normativa vigente impone al fornitore i seguenti obblighi in materia di protezione dei dati personali:

10.1. Obblighi di carattere organizzativo

Il Fornitore, per quanto di competenza ed ai sensi del Regolamento UE 2016/679, verrà nominato Responsabile del trattamento dei dati personali dal Titolare del trattamento, Regione Lombardia.

Qualora il Fornitore, Responsabile del trattamento, intenda avvalersi di Subfornitori, ove consentito, per l'adempimento dei contenuti contrattuali oggetto della Gara che prevedono un trattamento di dati, è tenuto a comunicare a Regione entro il termine di 15 giorni, la denominazione di tali Subfornitori e i trattamenti delegati per l'opportuna nomina a Responsabile.

Il Responsabile nominato, inoltre, procede ad individuare, nominare ed istruire:

- i “soggetti preposti al trattamento”, ovvero i soggetti (persone fisiche) che svolgono le attività di trattamento dei dati personali oggetto della presente fornitura;
- nel caso i dati siano gestiti tramite piattaforma informatica: gli “Amministratori di Sistema”, ovvero i soggetti preposti a tale funzione o loro equiparati, sia che questi operino presso la propria sede per le attività correlate alla fornitura oggetto della presente Gara.

Regione si riserva di chiedere in qualunque momento alla società aggiudicataria e/o ai suoi Subfornitori l'elenco aggiornato delle persone fisiche preposte al trattamento dei dati personali e gli Amministratori di Sistema.

10.2. Obblighi relativi alle misure di sicurezza

Come previsto dall'art. 25 Reg. UE 2016/679, deve essere adottato un approccio basato sulla *Privacy by Design e by Default* che prevede l'adozione di misure di sicurezza a tutela di tutto il ciclo di vita del trattamento dei dati personali.

Il Fornitore e/o tutti gli eventuali Subfornitori ai sensi dell'art. 32 Reg. UE 2016/679 si impegnano a mettere in atto misure tecniche e organizzative idonee per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio. Tali misure non sono definite puntualmente dalla normativa ma, in armonia con il principio di "*accountability*", devono essere preventivamente concordate con il Titolare, Regione, attraverso opportune attività di analisi e verifica dei trattamenti e dei potenziali impatti in termini di privacy, in funzione del rischio che il trattamento dei dati comporta per i soggetti interessati. Il Fornitore dovrà pertanto garantire il rispetto di tali misure di sicurezza identificate come necessarie ed opportune.

Oltre all'applicazione delle misure di sicurezza, il trattamento dei dati personali, da parte del Fornitore o Subfornitore, dovrà sempre ispirarsi al rispetto dei principi generali del Regolamento UE 2016/679 e del D.lgs. 196/2003, come novellato dal D.lgs. 101/2018, e quindi avvenire in modo lecito e secondo correttezza, valutando la pertinenza, la completezza e la non eccedenza dei dati rispetto alle finalità dei trattamenti in funzione delle attività assegnate.

10.3. Obblighi derivanti dal Provvedimento sugli Amministratori di Sistema e s.m.i.

L'Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha stabilito con il Provvedimento del Garante del 27 novembre 2008 e s.m.i specifiche misure di sicurezza e di verifica relativamente alle attività svolte da parte degli Amministratori di Sistema sui sistemi da loro gestiti. Il fornitore è tenuto ad implementare le misure previste dal citato Provvedimento nell'ambito oggetto del contratto.

Il Fornitore dovrà comunicare tempestivamente le nomine degli amministratori di sistema tramite apposita comunicazione via PEC a Regione.

10.4. Obblighi relativi alle violazioni dei dati personali

Il Fornitore dovrà comunicare senza ritardo a Regione ogni violazione dei dati o incidente informatico con un impatto significativo sui dati personali contenuti nelle banche dati, secondo le procedure previste da Regione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 33 Reg. UE 2016/679. Tali procedure potranno essere messe a disposizione del Fornitore al fine di potersi attenere alle stesse.

10.5. Obblighi di Assistenza e collaborazione

Il Fornitore e/o il Subfornitore dovranno assistere Regione nell'ipotesi di esercizio dei diritti da parte degli Interessati al trattamento dei dati, collaborando al fine di dar seguito alle eventuali richieste di accesso, rettifica, cancellazione, portabilità, opposizione da questi ultimi inoltrate.

Il Fornitore e/o il Subfornitore dovranno inoltre fornire la massima collaborazione a Regione nelle attività di valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA) previste dall'art. 35 Reg. UE

2016/679 e di aggiornamento del Registro delle attività di trattamento previsto dell'art. 30 Reg. UE 2016/679.

Articolo 11 - Verifiche della fornitura

Il Responsabile Unico del Procedimento assume specificamente i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione contrattuale, nonché nella fase di verifica della conformità delle prestazioni contrattuali, e rilascia a tal fine il relativo certificato di verifica di conformità.

Articolo 12 - Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali e Codice di Comportamento

Con D.G.R. 1751 del 17/06/2019 è stato approvato il Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali che regola i comportamenti degli operatori economici e dei dipendenti della Regione Lombardia e dei soggetti del Sistema Regionale di cui all'All. A1 l.r. n.30/2006, nell'ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture.

Esso stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra Amministrazioni aggiudicatrici e gli operatori economici individuati di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio e **costituisce parte integrante e sostanziale del Contratto di appalto**.

Il personale dipendente ed i collaboratori dell'appaltatore sono inoltre tenuti ad osservare e rispettare le norme contenute nel *"Codice di comportamento per il personale della Giunta della Regione Lombardia"*, approvato con d.g.r. n. 6062 del 29.12.2016 e pubblicato sul sito internet www.regione.lombardia.it.

La violazione di tali disposizioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

Articolo 13 - Obblighi relativi al rapporto di lavoro

Il *Fornitore* si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché in materia previdenziale, infortunistica e di sicurezza sul luogo di lavoro, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

Il *Fornitore* si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del *Contratto* alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo al *Fornitore* di cui all'articolo 105, comma 14, D.Lgs. n. 50/2016 in caso di subappalto.

Articolo 14 - Penali

Il Rup procederà all'accertamento della conformità delle prestazioni rese rispetto alle prescrizioni contrattuali. Qualora si riscontrassero violazioni delle prescrizioni contrattuali o ritardi nell'esecuzione, si procederà all'immediata contestazione delle circostanze come sopra rilevate tramite posta elettronica certificata o a mezzo raccomandata a.r. intimando al fornitore di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali entro il termine perentorio di 7 giorni.

Il contraente potrà inviare le proprie controdeduzioni sempre via pec o a mezzo raccomandata a.r., entro il termine perentorio di 7 giorni dalla formale contestazione.

Decorso il suddetto termine, qualora non pervengano le giustificazioni o le stesse non siano ritenute valide, si procederà all'applicazione delle seguenti penali:

- Carenze qualitative nell'esecuzione da un minimo di euro 200,00 a un massimo di euro 1000,00;
- In caso di ritardi nell'esecuzione rispetto alla tempistica concordata secondo quanto previsto dall'art. 5 che precede: 200,00 euro per ogni giorno di ritardo;
- Mancato svolgimento del servizio: da un minimo di euro 1000,00 a un massimo di euro 5000,00 fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di rivalersi anche per altre vie e di risolvere anticipatamente il contratto;

L'ammontare delle penali non può comunque superare il 10 per cento dell'ammontare contrattuale; l'Amministrazione si riserva in ogni caso la possibilità di risolvere il contratto.

In caso di applicazione di penali l'Amministrazione non corrisponderà il compenso stabilito per le prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.

Inoltre, nei casi in cui il contraente ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, l'Amministrazione si riserva la facoltà di ordinare ad altra Ditta l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dal contraente stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati all'Amministrazione.

Per la rifusione dei danni ed il pagamento di penalità, l'Amministrazione regionale potrà rivalersi, mediante trattenute e/o compensazione, sugli eventuali crediti del contraente ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

L'inesatto adempimento o i ritardi, determinati da cause di forza maggiore, dovranno essere previamente o tempestivamente comunicati dal contraente al RUP/Direttore dell'esecuzione via pec o con lettera raccomandata a.r. per la formale sospensione delle attività, ai sensi dell'art. 107, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016.

Articolo 15 - Cauzione definitiva

Ai fini della stipula del *Contratto*, il *Fornitore* ha prestato una cauzione definitiva a favore della *Regione* rilasciata alle condizioni e modalità stabilite nella documentazione di gara di cui alle premesse. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del *Fornitore* nascenti

dall'esecuzione del *Contratto* e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, salvo comunque il risarcimento del maggior danno subito. In particolare, la cauzione garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal *Fornitore*, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali, nei confronti dell'Amministrazione e pertanto resta espressamente inteso che l'Amministrazione ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione prestata per l'applicazione delle penali di cui al precedente articolo.

La garanzia opera per tutta la durata del Contratto, e comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto Contratto. Pertanto, la garanzia sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate, previa deduzione di eventuali crediti dell'Amministrazione verso il *Fornitore*, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali. In particolare, l'Amministrazione potrà svincolare progressivamente la cauzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'importo iniziale garantito secondo quanto stabilito all'art. 103, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016, subordinatamente alla preventiva consegna da parte del *Fornitore* all'istituto garante di una comunicazione della *Regione*, di un documento attestante l'avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali. Detta ultima comunicazione verrà emessa dalla *Regione*.

In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dall'Amministrazione.

Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il *Fornitore* dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) *giorni lavorativi* decorrenti dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione.

Articolo 16 - Risoluzione

Fermo restando quanto stabilito dall'art. 108, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016, qualora si verifichi una delle situazioni di seguito elencate, è facoltà dell'Amministrazione - previa contestazione degli addebiti all'appaltatore - risolvere il contratto di appalto per inadempimento ex art. 1456 del Codice Civile, con incameramento del deposito cauzionale ed il risarcimento di ogni ulteriore danno e spesa:

- a) qualora siano già state applicate n. 3 penali;
- b) grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni;
- c) in caso di ritardi superiori a n. 30 giorni;
- d) danno all'immagine di Regione Lombardia;
- e) violazione degli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010 in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- f) violazione del Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali;
- g) violazione del Codice di Comportamento approvato con d.g.r. n. 6062 del 29.12.2016;
- h) violazione degli adempimenti previsti dal successivo articolo 19 in caso di subappalto;
- i) pagamento dei subfornitori oltre il termine di 30 giorni dal ricevimento delle fatture, salvo diverso accordo tra le parti;

Resta inteso che l'Amministrazione si riserva di segnalare all'Autorità Nazionale Anticorruzione eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del *Contratto*, nonché di valutare gli stessi come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al *Fornitore* ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016.

Articolo 17 - Recesso e rinegoziazione

E' facoltà dell'Amministrazione recedere dal contratto di appalto in qualunque momento ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016, anche se è già iniziata la prestazione del servizio; tale facoltà verrà esercitata per iscritto mediante invio all'appaltatore, da parte del RUP, di apposita comunicazione a mezzo di raccomandata A.R. anticipata via fax la quale dovrà pervenire almeno 20 giorni prima della data del recesso, in tal caso l'Amministrazione si obbliga a pagare all'appaltatore unicamente le prestazioni già correttamente eseguite o in corso di esecuzione al momento del recesso oltre al decimo dell'importo dei servizi/forniture non eseguite, calcolato secondo quanto stabilito dall'art. 109, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016.

Nel caso di recesso il fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 cod. civ..

In caso di sopravvenuta operatività di convenzione o altra tipologia contrattuale ARIA o CONSIP, più conveniente per l'Amministrazione si potrà procedere ad una rinegoziazione del contratto.

Articolo 18 - Responsabilità civile e polizza assicurativa

Con la stipula del *Contratto*, il *Fornitore* assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni cagionati dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili al *Fornitore* stesso, anche se eseguite da parte di terzi.

Il *Fornitore* si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Anche a tal fine, il *Fornitore* dichiara di essere in possesso di un'adeguata copertura assicurativa a garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali per tutta la durata del *Contratto*.

Ferme restando le assicurazioni obbligatorie per legge (contro gli infortuni sul lavoro) a favore dei dipendenti impiegati nell'esecuzione del servizio, l'Affidatario dovrà stipulare- se non già in possesso - apposita polizza di assicurazione con primaria Compagnia operante sul mercato assicurativo di riferimento, per responsabilità civile verso terzi, ivi compresi gli eventuali danni di qualsiasi natura cagionati a terzi, compresa la stazione appaltante, a garanzia dei rischi connessi all'appalto.

La durata della copertura assicurativa richiesta deve essere almeno pari a tutta la durata del *Contratto* e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto *Contratto*.

L'Amministrazione procederà a visionare, preventivamente alla stipula del contratto, la copia integrale della polizza; il massimale per sinistro della garanzia RCT non dovrà essere inferiore a € **3.500.000,00**.

La Sezione della RC verso i terzi dovrà prevedere, fra le varie estensioni di garanzia, anche la garanzia dei danni da incendio.

Resta comunque ferma la totale responsabilità della ditta appaltatrice riguardo il risarcimento di eventuali maggiori danni eccedenti i massimali di garanzia ovvero esclusi dalle condizioni contrattuali di polizza.

Eventuali scoperti e franchigie dovranno essere integralmente risarciti agli eventi causa.

Tutta la documentazione sopra citata dovrà essere obbligatoriamente fornita in lingua italiana.

Articolo 19 - Subappalto

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi ed agli oneri dell'appaltatore, che rimane l'unico e solo responsabile nei confronti dell'Amministrazione di quanto subappaltato. L'Amministrazione Regionale provvederà al pagamento delle prestazioni subappaltate esclusivamente al soggetto appaltatore al quale competerà l'onere dei pagamenti in favore dei subappaltatori, ad eccezione dei casi previsti dall'art. 105, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016.

Il subappalto è consentito, **previa autorizzazione dell'Amministrazione**, alle seguenti condizioni:

- il subappalto non può superare la quota del 50% dell'importo complessivo del contratto;
- in sede di offerta devono essere indicati i servizi o le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
- l'appaltatore deve inoltrare la specifica richiesta di subappalto al Responsabile Unico del Procedimento, per la successiva autorizzazione, depositando copia autentica del contratto di subappalto almeno 20 giorni prima dell'esecuzione delle relative attività unitamente alla certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata e alla dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- alla copia autentica del contratto di cui al precedente punto deve essere allegata la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il subappaltatore. Analoga dichiarazione deve essere resa da ciascuno dei soggetti partecipanti in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio.

L'Amministrazione provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro 30 giorni dalla relativa richiesta.

Si precisa, inoltre, che:

- l'esecuzione delle attività subappaltate non può essere oggetto di ulteriore subappalto;
- è fatto obbligo all'appaltatore di trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato ai subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai

pagamenti via via corrisposti ai subappaltatori, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate;

- l'amministrazione procederà alla sospensione dei pagamenti qualora l'appaltatore non trasmetta nel termine di 20 giorni soprariportato le fatture quietanzate del sub-appaltatore;
- prima dell'inizio delle attività il subappaltatore trasmette all'Amministrazione, per il tramite dell'appaltatore, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali e, prima di ciascun pagamento, il documento attestante il versamento delle ritenute fiscali, dei contributi previdenziali e assicurativi dei dipendenti;
- l'appaltatore è, altresì, responsabile in solido con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
- In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, la Regione revocherà l'autorizzazione al subappalto
- è necessaria una nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato o qualora siano variati requisiti di cui all'art. 105, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016.

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

Resta inteso che:

- **tutti** gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 "*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*" (G.U. n. 196 del 23 agosto 2010) e successive modifiche ed integrazioni sono assunti dal Fornitore anche nei confronti di eventuali subappaltatori;
- nel contratto di subappalto dovrà essere inserita apposita clausola che prevede il rispetto degli obblighi previsti dal Patto di integrità di cui al precedente articolo 12.

L'appaltatore è comunque tenuto a comunicare, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del servizio o fornitura affidati, eventuali variazioni a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

Articolo 20 – Divieto di cessione del Contratto

Salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 50/2016, è fatto assoluto divieto al *Fornitore* di cedere, a qualsiasi titolo, il *Contratto*, a pena di nullità della cessione medesima; in difetto di adempimento a detto obbligo, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il *Contratto* ai sensi del precedente Articolo 16.

Articolo 21 - Brevetti industriali e diritti d'autore

Il *Fornitore* assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il

Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare l'Amministrazione, per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.

Qualora venga promossa nei confronti dell'Amministrazione un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il *Fornitore* assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l'Amministrazione è tenuta ad informare prontamente per iscritto il *Fornitore* delle suddette iniziative giudiziarie.

Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell'Amministrazione, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del *Contratto*, ai sensi del precedente Articolo 16 recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi e/o le forniture erogati.

Articolo 22 - Foro competente

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il *Fornitore* e l'Amministrazione, in relazione alla validità, interpretazione ed esecuzione del *Contratto*, sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.

Articolo 23 - INFORMATIVA in tema di protezione e trattamento dei dati personali

Il trattamento dati è disciplinato dal Regolamento UE n. 679/2016.

Il titolare del trattamento dati è la Giunta Regionale nella persona del suo legale rappresentante.

I dati richiesti sono utilizzati esclusivamente a fini concorsuali e contrattuali.

Si informa, inoltre, che l'interessato gode dei diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del regolamento 679/2016, tra i quali figura il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione di legge nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta e di opporsi al trattamento di dati personali a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta etc.

Ai sensi dell'art. 28 del reg. n. 679/2016 il contraente verrà individuato quale responsabile del trattamento dati.

Articolo 24 - Oneri fiscali e spese contrattuali

Sono a carico del *Fornitore* tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ivi incluse le eventuali spese di registrazione del *Contratto* nonché le spese di pubblicazione degli avvisi di gara sui quotidiani ai sensi dell'art. 34, comma 35, del D.L. n. 179/2012 (convertito con modificazioni in Legge n. 221/2012) e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ai sensi dell'art. 216, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016.

Il *Fornitore* dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che il *Fornitore* è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al Contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico del *Fornitore*.